



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile o8

U.O.D. 11 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile

*Ditta Beton Me.Ca. S.r.l. - Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. **Istanza di Proroga, ex art.12 della L.R. 13.12.1985, n.54 s.m.i.***

Indizione Conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti L. 241/1990 s.m.i.

Il Dirigente

Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n. 1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, all'esito favorevole della conferenza di servizi indetta dallo scrivente Ufficio con prot. regionale n.444220 del 20.05.2010 e conclusasi nella seduta del 02.08.2011, la Beton Me.Ca. Srl è stata autorizzata con decreto n.66 del 06.09.2011 all'esecuzione del *Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;*
- d. che la proposta progettuale approvata con la predetta conferenza di servizi ed autorizzata da questo Ufficio con il succitato decreto n.66 del 06.09.2011 prevede:
 1. una superficie di coltivazione di 106.726mq, pari a quella originariamente assentita;
 2. la sola ricomposizione ambientale delle aree oggetto di precedenti sconfinamenti compatibile, da un punto di vista tecnico e temporale, con il progetto estrattivo della predetta superficie assentita;
 3. un volume totale di materiale calcareo estraibile di 1.135.000mc;
 4. una durata complessiva per l'esecuzione delle attività di coltivazione e ricomposizione ambientale di 5 anni e 6 mesi, questi ultimi necessari per lo smontaggio degli impianti presenti sul piazzale di cava e l'esecuzione dei consequenziali interventi di ricomposizione ambientale dello stesso, come risulta dal Diagramma di Gantt agli atti di progetto;
 5. un profilo finale del sito di cava costituito da microgradoni con alzate di 3,00m e pedate di 2,00m, intercalati da gradoni di alzata 6,00 metri e pedata 4,75m con la funzione di piste di servizio che consentiranno anche le attività di manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale lungo il fronte;
- e. che in ragione del regime vincolistico gravante sull'area d'intervento, emerso dal certificato di destinazione urbanistica prot. n.3659 del 04.11.2009 rilasciato dal Comune di Castel di Sasso (CE), nel corso della predetta conferenza di servizi le Amministrazioni convocate ai

- 1. Vincolo Idrogeologico, di cui all'art.23 della L.R. n.11/1996:**
 - o Comunità Montana "Monte Maggiore"
parere favorevole (prot. n.642 del 01.03.2011) con le prescrizioni di cui al parere endoprocedimentale dello STAP Foreste reso con nota depositata agli atti di conferenza nella seduta del 11.02.2011;
 - 2. Vincolo Paesaggistico, di cui all'art.142, co. 1 lettera g. del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.**
 - o Soprintendenza BAPSAE delle province di Caserta e Benevento
 - parere favorevole di merito (prot. n.5395 del 07.03.2011) per la compatibilità paesaggistica sulle aree in sconfinamento (art.167 D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.), vista l'istruttoria della Commissione Edilizia Integrata del comune di Castel di Sasso (CE);
 - parere favorevole di merito (prot. n.15178 del 29.06.2011) in materia paesaggistica sul progetto in esame (art.146 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.), vista l'istruttoria della Commissione Edilizia Integrata del comune di Castel di Sasso (CE) del 10.06.2011;
 - 3. Perimetrazione PSAI-Rf, di cui alla L. 183/89:**
 - o Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno
parere favorevole reso con nota prot. n.2217 del 11.03.2011, acquisita al protocollo del Settore al n.197437 del 11.03.2011;
- f. che nel corso della medesima conferenza di servizi sono stati, altresì, acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, assensi, determinazioni comunque denominati:
- 1. Commissione V.I.A. Regionale**
Parere favorevole di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni, comunicato dal Settore Tutela dell'Ambiente con nota prot. n.574567 del 21.07.2011 in relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - 2. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento**
Nulla osta con prescrizioni reso con nota prot. n.7710 del 07.06.2010, acquisita al protocollo di questo Settore al n.594630 del 12.07.2010;
 - 3. Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento e Protezione Civile della Regione Campania**
Autorizzazioni n.1265 del 16.06.2003 e n.294 del 02.11.2005 alle emissioni in atmosfera (art.281 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) per due impianti di estrazione e frantumazione inerti, come da nota prot. n.576362 del 06.07.2010;
- g. che, all'esito della succitata conferenza di servizi, il Comune di Castel di Sasso (CE) ha rilasciato l' Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.01 del 13.07.2011 per le aree in sconfinamento, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- h. che il medesimo Comune di Castel di Sasso (CE) ha, altresì, rilasciato l' Autorizzazione Paesaggistica n.02 del 02.08.2011, per il progetto in esame, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
- i. che con Decreto Dirigenziale n.582 del 05.08.2011 l'allora Settore Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 5 della Giunta Regionale della Campania (oggi, UOD *Valutazioni Ambientali*) ha formalizzato la determinazione della Commissione V.I.A. – di cui al precedente punto e.1 - in merito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.;
- j. che il su menzionato provvedimento di cui al Decreto n.582 del 05.08.2011, relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ha validità 5 anni e 6 mesi in coerenza con il cronoprogramma delle attività (All. 33 - prot. n.0395018 del 18.05.2011) facente parte integrante degli atti progettuali;

Premesso, inoltre:

- a. che il termine di scadenza del menzionato provvedimento n.66/2011 di autorizzazione estrattiva è fissato al 07 marzo 2017, tenuto conto della data di notifica del decreto stesso

- b. che, a seguito di sopralluogo espletato in data 19.02.2013, nel corso del quale fu rilevato il perdurare di un notevole rallentamento nelle attività di coltivazione e di ricomposizione ambientale, e vista la disposizione di cui al comma 2 dell'art.47 delle Norme di Attuazione del PRAE (di seguito: NdA del PRAE), con nota prot. n.247266 del 08.04.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Caserta chiese alla Beton Me.Ca. Srl di trasmettere un cronoprogramma aggiornato mediante Diagramma di Gantt precisando che lo stesso doveva prevedere soltanto una rimodulazione della tempistica annuale senza variare la data di inizio [fissata al 07 settembre 2011, data di notifica del decreto n.66/2011] e la data di scadenza [fissata al 07 marzo 2017, come da prescrizione del medesimo decreto];
- c. che, a seguito di presentazione del cronoprogramma aggiornato (prot. reg. n. 586238 del 19.08.2013) nel rispetto di quanto richiesto, questo Ufficio ha provveduto ad approvarlo con decreto n.49 del 18.09.2013 [in BURC n.52 del 30.09.2013], confermando il termine di scadenza delle attività al 7 marzo 2017.

Premesso, infine:

- a. che con nota del 22.03.2014 (prot. regionale n.204161 del 24.03.2014), il Direttore di cava della Beton Me.Ca. Srl comunicò che *«attualmente le operazioni di escavazione sono alla quota di 200/197 metri s.l.m. e che dall'analisi dello stato dei luoghi emerge che l'ammasso roccioso a quelle quote è costituito da un insieme di blocchi di roccia calcarea separati da vari tipi di discontinuità come giunti, faglie, piani di debolezza»* e che *«tali fattori condizionano le operazioni di escavazione impedendo, di fatto, la prosecuzione del sopracitato gradone»*;
- b. che con la medesima nota prot. regionale n.204161 del 24.03.2014, lo stesso Direttore di cava comunicò anche di aver intimato alla ditta, con ordine di servizio n.4, la sospensione dei lavori di estrazione;
- c. che, a seguito di quanto verificato in sede di sopralluogo del 01.04.2014, nel corso del medesimo accertamento i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Caserta chiesero alla ditta *«... di predisporre un'analisi delle problematiche esaminate sia in termini di assetto geologico s.l. – già evidenziate anche nelle relazioni sopra richiamate – sia in termini topografici effettuando un rilievo di dettaglio della porzione di fronte d'interesse per evidenziare la reale morfologia delle scarpate attuali.»* (cfr. Verbale di sopralluogo N. 5/2014) e di verificare *«... se sussistono le condizioni per proporre modifiche sostanziali ovvero puntuali al progetto al fine di consentire il prosieguo dello stesso, garantendo le finali condizioni di sicurezza e, nel contempo, un assetto ordinato dei luoghi così come previsto dall'art.9 della L.R. n.54/1985 s.m.i.»* (cfr. Verbale di sopralluogo N. 5/2014);
- d. che, a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte della Beton Me.Ca. Srl con nota del 13.05.2014 (prot. regionale n.327518 del 13.05.2014), con decreto n.18 del 05.08.2014 [in BURC n.58 del 11.08.2014] il Genio Civile di Caserta ha approvato, autorizzandone l'esecuzione, *“gli interventi di messa in sicurezza delle scarpate di cava ubicate nel settore SE del fronte estrattivo, tra le quote 197m e 177m slm e per una lunghezza di cc. 12 metri”*.

Considerato:

- a. che, nel corso degli accertamenti effettuati in cava per le ordinarie attività di controllo di cui all'art.25 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dalla documentazione trasmessa annualmente dalla Beton Me.Ca. Srl relativamente al calcolo del materiale estratto, emerge un evidente ritardo nelle attività di coltivazione rispetto al cronoprogramma autorizzato;
- b. che dall'esame degli atti e dalle verifiche eseguite in sito, risulta che il predetto ritardo è anche conseguenza:
1. delle particolari caratteristiche geologico-tecniche dell'ammasso roccioso e degli assetti geomorfologici del fronte di cava nelle fasi iniziali di esecuzione del progetto;
 2. di un lungo lasso di tempo – dal 21.11.2012 al 19.07.2013 - in cui le attività di estrazione si sono svolte con il solo ausilio dei mezzi meccanici e senza l'impiego degli esplosivi, con un forte rallentamento nelle operazioni di scavo;

asso temporale pari a circa 8 mesi durante il quale le attività sono state
n. 1 del 2 Gennaio 2017
nte rallentate a seguito di quanto segnalato PARTE I Atti della Regione ta
comunicazione prot. regionale n.204161 del 24.03.2014 e del conseguenziale
provvedimento di autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza n.18 del
05.08.2014;

- c. che le lavorazioni si stanno comunque svolgendo nel rispetto del progetto approvato in conferenza di servizi ed autorizzato con il succitato decreto n.66/2011 s.m.i., sia per ciò che riguarda le attività di estrazione che per i contestuali intereventi di ricomposizione ambientale.

Rilevato:

- a. che con nota del 19.10.2016, acquisita al prot. regionale n.683942 del 20.10.2016, la Beton Me.Ca. Srl ha formulato istanza di proroga ex art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. dell'autorizzazione estrattiva n.66/2011 s.m.i. per il completamento del "Progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare (cod. P.R.A.E. 61024-02) sita in località Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE), autorizzato con decreto n.66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive";
- b. che a tal fine con la predetta istanza la ditta in parola ha trasmesso "Relazione tecnica e cronoprogramma a corredo della richiesta di proroga del D.D. n° 66 del 06/09/2011 relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava calcarea ubicata in località Monte Maiulo" completa di elaborati grafici ed immagini fotografiche raffiguranti l'attuale stato dei luoghi della cava *de qua*;
- c. che l'istanza di proroga è stata formulata per un tempo pari a quello dell'autorizzazione attualmente vigente giusto DD. n.66/2011, ovvero per un tempo di 5 anni e 6 mesi;
- d. che con la su menzionata istanza di proroga non è prevista alcuna modifica, ancorché non sostanziale, del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale già approvato in conferenza di servizi ed autorizzato con il richiamato decreto n.66/2011 s.m.i.;
- e. che con la documentazione tecnica presentata in allegato all'istanza sono, viceversa, dettagliati gli interventi di recupero approvati ed autorizzati per la porzione di fronte posta a Nord-Ovest della cava ove, per passate attività di scavo abusive, all'esito della suddetta conferenza di servizi con il richiamato decreto n.66/2011 sono stati autorizzati soltanto interventi di ricomposizione ambientale.

Rilevato, altresì:

- a. che, vista l'istanza di proroga prot. reg. n.683942 del 20.10.2016, questo Ufficio con prot. n.687185 del 21.10.2016 ha chiesto al Comune di Castel di Sasso (CE) il certificato di destinazione urbanistica riferito alle particelle catastali su cui ricade la cava, individuate al foglio di mappa n.11, part.IIe nn. 43 (ex30/c), n.44 (ex 30/e), n.45 (ex 30/d), 42, 46, 47, 49, al fine di aggiornare il regime vincolistico gravante su di esse;
- b. che, in riscontro a quanto sopra, il Comune di Castel di Sasso (CE) con pec del 27.10.2016, acquisita in pari data al prot. regionale n.703456, ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016 recante anche il regime vincolistico gravante sulle aree di interesse;
- c. che dalla predetta certificazione risulta che le aree su cui ricade il sito di cava in oggetto sono classificate, nel vigente strumento urbanistico comunale, come "zona E agricola" e sono gravate dai seguenti vincoli:
1. vincolo idrogeologico, ex art.23 L.R. 11/1996 s.m.i.;
 2. vincolo paesaggistico, ex art.142 comma 1 lett. g) D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;
 3. vincolo per il Rischio da frana – Area di Alta Attenzione (A4), ai sensi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
 4. vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. 353/2000 s.m.i., con riferimento alle particelle nn. 42, 43, 44, 45 "... percorse dal fuoco in prossimità dell'apice superiore nella stagione estiva 2009 per una superficie di circa il 20%";
- d. che con riferimento al vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. 353/2000 s.m.i., non segnalato dall'Amministrazione competente nel corso della richiamata conferenza di servizi

vincolo completi della documentazione cartografica su cui siano riportati i suoli e soprassuoli percorsi dall'incendio;

- e. che, tuttavia, dalla dichiarazione resa nel predetto certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016 [*“percorse dal fuoco in prossimità dell'apice superiore”*], e viste le planimetrie catastali del progetto autorizzato giusto decreto n.66/2011, si deve ritenere che le aree percorse dal fuoco siano al di fuori del perimetro di cava e, pertanto, non siano interessate dal progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per il quale è fatta istanza di proroga;
- f. che, nonostante il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale non risulti modificato rispetto a quello approvato con la precedente conferenza di servizi ed autorizzato con decreto n.66/2011, ai fini del rilascio dell'eventuale proroga dell'autorizzazione estrattiva deve essere acquisita la conferma dei pareri ed il rinnovo delle autorizzazioni già rese dalle Amministrazioni competenti sul territorio;
- g. che, altresì, devono essere rinnovate le procedure finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., e per la Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- h. che, per quanto sopra, è necessario indire conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990 s.m.i. e per effetto del comma 2 dell'art.17 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Rilevato, infine:

- a. che con pec del 01.04.2016, acquisita in pari data al prot. regionale n.225166, l'Ufficio AUA della Provincia di Caserta ha chiesto notizie in merito alle attività presso la cava in epigrafe ai fini della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ex DPR 13.03.2013, n.59;
- b. che con nota prot. n.243331 del 08.04.2016 questo Ufficio ha fornito notizie in merito alle attività presso il predetto sito estrattivo precisando che le stesse sono state autorizzate con decreto n.66/2011 s.m.i.;
- c. che a tutt'oggi la scrivente UOD non ha ancora ricevuto alcuna determinazione conclusiva in merito al predetto procedimento AUA.

Preso atto:

- a. che il sito di cava in epigrafe, alla località Monte Maiulo del comune di Castel di Sasso (CE), nella perimetrazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive ricade in Area Suscettibile di Nuove Estrazioni C06CE in cui, per effetto del combinato disposto di cui all'art.21, comma 3 lett. a), e dell'art.25, comma 1, delle Norme, non è stato possibile individuare un comparto estrattivo all'intorno della cava già esistente;
- b. che per tali siti estrattivi sussistono le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (all'attualità: UOD *Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia*) con la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 recante “... *ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)*”;
- c. che, in particolare, con la citata Direttiva sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi applicativi delle NdA del PRAE per la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave già autorizzate ai sensi della L.R. 54/1985 s.m.i. e ricadenti in “Area Suscettibile di Nuove Estrazioni”, nel caso di mancata perimetrazione di comparti estrattivi intorno ad esse, prevedendo in tal caso l'applicazione della disciplina disposta dall'art.24, comma 3, ovvero dall'art.89, commi 4 e 5, delle medesime Norme;
- d. che sia la previsione normativa di riferimento sopra richiamata (art.24, co. 3; art.89, commi 4 e 5 NdA del PRAE) che la stessa Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 non prevedono una condizione di improrogabilità assoluta per il completamento degli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale.

Preso atto, altresì:

- di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”*;
- b.** che la medesima legge, al comma 2 del citato art.1 impone che *“la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;
 - c.** che la richiamata L. n.241/1990 s.m.i., al comma 2 dell'art.14 stabilisce che *“la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”*;
 - d.** che il succitato art.14 della L. n.241/1990 s.m.i., con il medesimo comma 2 prescrive altresì che *“quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti”*;
 - e.** che la novella disciplina in materia di conferenza di servizi, ex D.Lgs. n.127/2016, con l'art.14bis della L. n.241/1990 s.m.i. prevede che la conferenza di servizi decisoria si possa svolgere *“... in forma semplificata ed in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7”*.

Ritenuto:

- a.** che per il sito di cava in oggetto debbano essere completati gli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato in conferenza di servizi ed autorizzato dal Genio Civile di Caserta con decreto n.66/2011 s.m.i.;
- b.** che dagli atti d'Ufficio riferiti alla ditta in oggetto e dagli esiti delle attività di controllo, effettuate in cava a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione estrattiva n.66/2011 s.m.i., emerge che il mancato rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma delle attività è connesso ad un rallentamento delle stesse non dipeso da incapacità imprenditoriali della ditta esercente, ma da fattori esterni come individuati al punto **b.** del CONSIDERATO;
- c.** che, per quanto sopra, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. rubricato *“Norme dell'autorizzazione”*, in merito alla possibilità di proroga, non essendo previsto un divieto assoluto dalla disciplina normativa del PRAE.

Ritenuto, altresì:

- a.** che, per il perseguimento dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di cui al comma 1 dell'art.1 della L. 241/1990 s.m.i. e dell'art.97 della Costituzione, la conferenza di servizi indetta con la presente comunicazione si possa svolgere, ai sensi dell'art.14bis della L. n.241/1990 s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona tenuto conto del fatto che la proposta progettuale risulta immutata rispetto a quella già esaminata dalle Amministrazioni competenti sul territorio, le quali sono chiamate a valutare solo la nuova tempistica ai fini del rilascio della proroga per il completamento dello stesso progetto già autorizzato;
- b.** che, per quanto rappresentato nel RILEVATO ALTRESÌ, ai punti **d.**, **f.** e **g.**, e nel RILEVATO INFINE, è necessario che:
 - 1.** il Comune di Castel di Sasso (CE) trasmetta gli atti deliberativi di imposizione del vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. n.353/2000 s.m.i., completi della documentazione cartografica su cui siano riportati i suoli e soprassuoli percorsi dall'incendio, con riferimento a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016;
 - 2.** la Beton Me.Ca. Srl attivi, presso le Amministrazioni competenti, la procedura ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. - finalizzata al rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica – e la procedura ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. in materia di Verifica di Assoggettabilità alla VIA;
 - 3.** che il SUAP del Comune di Castel di Sasso (CE), ovvero l'Ufficio AUA della Provincia di Caserta – ciascuno per le proprie competenze – trasmetta le determinazioni

Visti:

- a. il D.P.R. n.128 del 09/08/1959 s.m.i.;
- b. la L.R. n.54 del 13/12/1985 s.m.i.;
- c. la L. n.241 del 07/08/1990 s.m.i.;
- d. la Delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995;
- e. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 s.m.i.;
- f. il D.Lgs. N.165 del 30/03/2001 s.m.i.;
- g. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive del 19/06/2006;
- h. la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 recante "... ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)" dell'allora Settore Ricerca e Valorizzazione di cave torbiere acque minerali e termali.

INDICE

conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990 s.m.i. e per gli effetti del comma 2 dell'art.17 delle NdA del PRAE, finalizzata ad acquisire sull'istanza di proroga dell'autorizzazione estrattiva – giusto DD. n.66/2011 s.m.i. – la conferma dei pareri ed il rinnovo delle autorizzazioni, già resi sul "*Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare in località Monte Maiulo del comune di Castel di Sasso (CE)*" della ditta Beton Me.Ca. Srl in occasione della precedente conferenza di servizi indetta dallo scrivente Ufficio con prot. n.444220 del 20.05.2010 e conclusasi il 02.08.2011.

La presente conferenza di servizi si svolgerà, ai sensi dell'art.14bis della L. n.241/1990 s.m.i., **in forma semplificata ed in modalità asincrona** tenuto conto del fatto che la proposta progettuale risulta immutata rispetto a quella già esaminata dalle Amministrazioni competenti sul territorio, le quali sono chiamate a valutare solo la nuova tempistica ai fini del rilascio della proroga per il completamento dello stesso progetto già autorizzato con decreto n.66/2011 s.m.i.

A tal fine, **si chiede alla Beton Me.Ca. Srl**, in qualità di ditta proponente, **di trasmettere a tutti gli Enti in indirizzo, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, la documentazione già depositata presso questo Ufficio**, consistente nella "*Relazione tecnica e cronoprogramma a corredo della richiesta di proroga del D.D. n° 66 del 06/09/2011 relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava calcarea ubicata in località Monte Maiulo*" completa di elaborati grafici ed immagini fotografiche raffiguranti l'attuale stato dei luoghi della cava *de qua*, **nonché copia dei seguenti elaborati costituenti il progetto autorizzato con il succitato decreto n.66/2011:**

1. Planimetria stato dei luoghi-Integrazione [All.07(di 35) DD.66-06/09/2011] prot.058107 - 26.01.2011
2. Planimetria di Progetto [All.09(di 35) DD. n.66-06/09/2011] prot.985269 - 09.12.2010
3. Rel. tecnica ricomposizione ambientale [All.17(di 35) DD. n.66-06/09/2011] prot.985269 - 09.12.2010
4. Relazione Agronomica – Forestale [All.18(di 35) DD. n.66-06/09/2011] prot.404342 - 07.05.2010
5. Planimetria recupero ambientale [All.19(di 35) DD. n.66-06/09/2011] prot.985269 - 09.12.2010

Alle Amministrazioni in indirizzo si rappresenta che lo stato dei luoghi attuale, a seguito degli interventi già realizzati, e lo stato di progetto a farsi – con l'autorizzazione della proroga - sono allegati rispettivamente come Tav.1 e Tav.2 alla *Relazione tecnica* trasmessa unitamente all'istanza di proroga e che la ditta trasmetterà agli Enti.

Le stesse Amministrazioni potranno, pertanto, confrontare lo stato attuale del progetto con quanto approvato nel corso della precedente conferenza di servizi ed autorizzato con il citato decreto n.66/2011.

Si precisa, altresì, che gli interventi di ricomposizione ambientale con rinverdimento delle microgradonature e del piazzale di cava risultano immutati rispetto a quanto già approvato ed autorizzato, secondo quanto descritto negli elaborati progettuali indicati ai punti **4.** e **5.** del precedente elenco.

Altresì, si chiede alla Beton Me.Ca. Srl di attivare, presso le Amministrazioni competenti, la procedura ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. - finalizzata al rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica – e la procedura ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. in materia di Verifica di Assoggettabilità alla VIA.

La ditta proponente provvederà, quindi, a dare comunicazione allo scrivente Ufficio dell'attivazione delle su menzionate procedure trasmettendo anche, su supporto digitale, la relativa documentazione completa

Al Comune di Castel di Sasso (CE) si chiede di trasmettere gli atti deliberativi di imposizione del vincolo delle aree percorse dal fuoco, ex L. n.353/2000 s.m.i., completi della documentazione cartografica su cui siano riportati i suoli e soprassuoli percorsi dall'incendio, con riferimento a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica n.3182 del 27.10.2016.

Si chiede, infine, al SUAP del Comune di Castel di Sasso (CE), ovvero all'Ufficio AUA della Provincia di Caserta – ciascuno per le proprie competenze – trasmetta le determinazioni conclusive del procedimento attivato dalla ditta proponente e finalizzato all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

La documentazione e gli elaborati progettuali relativi all'intervento in oggetto sono depositati presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento, in Via Cesare Battisti n.30, terzo piano. Ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 s.m.i., “ ... *i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ...*” e “ ... *qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio ...*” dalla proposta progettuale in discussione potranno prendere visione della documentazione tecnica (art.10, L.241/1990 s.m.i.) e potranno partecipare alla conferenza di servizi, presentando eventuali osservazioni scritte. Su tali osservazioni la conferenza si esprimerà motivatamente. Le associazioni e/o i comitati potranno partecipare e presentare osservazioni attraverso un proprio rappresentante legittimato o delegato.

L'Avviso relativo alla presente comunicazione di indizione della conferenza di servizi in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), nella sezione “Parte Prima – Atti della Regione” ed all'Albo Pretorio del Comune di Castel di Sasso (CE).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mele Rita con ufficio ubicato al terzo piano della sede regionale sita in via Cesare Battisti n. 30, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rita.mele@regione.campania.it (preferibilmente), telefono 0823/553301 / 302.

Ing. Sergio Caiazzo